

Al comma 10 sopprimere le parole: , nonché le associazioni pro loco,

7. 9. Edo Rossi.

Al comma 10, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

***7. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 10, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

***7. 3.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 3)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulottes, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, pos-

sono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1 anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando giornalmente alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8 *(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)* – 1. L'articolo 109 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. — 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes*, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato adesso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. I soggetti di cui al primo periodo, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità, conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 1, sostituire le parole da: comprese quelle che forniscono *fino a:* non convenzionali *con le seguenti:* ancorché gestite senza finalità di lucro, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *caravans, mobilhome* e similari, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per va-

canze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.

8. 4. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, sostituire il quarto periodo ed il quinto fino alla parola: giornalmente *con le seguenti:* da un solo componente del nucleo o del gruppo, anche per gli altri. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine.

8. 5 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato).

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il quale assume ogni responsabilità di carattere civile e penale per le dichiarazioni sottoscritte.

8. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione.

* **8. 1.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, sostituire il quinto periodo con il se-

guente: Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, che ne possono chiedere l'esibizione.

* **8. 6.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso ART. 109, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le schede sono valide a tutti gli effetti di legge. In casi particolari, per evidenti problemi logistici ed operativi, che lo stesso Ministro dell'interno individuerà con proprio decreto, le suddette schede-clienti possono essere conservate dal gestore per il periodo necessario alla consegna dell'istituzione interessata

8. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(A.C. 5003 — sezione 4)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Semplificazioni).

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le

quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con

provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

(Semplificazioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 *(Semplificazioni)* 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi

ricettivi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché da installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzate e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono molti ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venire meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,

urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici e si uniformano alle procedure, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6

dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio recettivo, anche il rimessaggio degli eventuali automezzi, la somministrazione di alimenti e bevande e, ove previsto da leggi regionali, l'attività di spaccio alimentare, di vendita di generi vari e di prodotti per la casa e per l'igiene della persona. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, libri, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, *souvenirs* e prodotti tipici di carattere regionale, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché all'installazione, ad uso esclusivo di dette persone, di strutture ed attrezzature a carattere ricreativo e ginnico-sportivo, per le quali è comunque fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità e di prevenzione degli incendi. La gestione delle eventuali attività complementari interne alla struttura ricettiva può essere trasferita dal titolare, previa annotazione sulla relativa autorizzazione d'esercizio, a soggetti diversi dal titolare dell'attività ricettiva principale, purché essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative

per l'esercizio delle attività trasferite, senza che detto trasferimento pregiudichi l'unitarietà dell'impresa ricettiva, essendo tale attività principale rispetto a quella trasferita.

9. 8. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché il subentro nella loro gestione, sono subordinati ad autorizzazione del sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: la somministrazione di alimenti fino alla fine del comma con le seguenti: il rimessaggio di eventuali automezzi, l'attività, ove prevista da leggi regionali, di spaccio alimentare, di vendita di generi vari, nonché di prodotti per la casa e per l'igiene della persona, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, libri, *souvenirs* e prodotti tipici di carattere regionale, cartoline e francobolli alla persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo e ginnico-sportivo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. La gestione delle eventuali attività complementari interne alla struttura ricettiva può essere trasferita dal titolare, previa annotazione sulla relativa autorizzazione d'esercizio, a soggetti diversi dal titolare dell'attività ricettiva principale, purché essi*

siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative per l'esercizio delle attività trasferite, senza che detto trasferimento pregiudichi l'unitarietà dell'impresa ricettiva, essendo tale principale rispetto a quella trasferita.

9. 9. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 12. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. 17. Governo.

(Approvato).

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è revocata con le seguenti: può essere revocata.

9. 13. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

9. 14. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

9. 15. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

9. 16 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

***9. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi, per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

***9. 4.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli esercizi alberghieri ed i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici e televisivi per quanto concerne il secondo ed i successivi apparecchi. In ogni caso il canone televisivo assorbe quello radiofonico.

***9. 20.** Zeller, Caveri, Brugger, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, ivi comprese la istituzione, organizzazione, gestione di porti e porticcioli turistici, e attraverso una conferenza di servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.

9. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricreative, attraverso una conferenza dei servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.

9. 7. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le regioni e gli enti locali svolgono le procedure attinenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico-ricettive, attraverso una conferenza dei servizi composta dagli organi indicati nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 494 del 1993.

9. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Portualità turistica*). — 1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva compe-

tenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

3. È fatta salva, nelle more della definizione del piano di cui al comma 1 e fino alla sua definitiva approvazione, la facoltà dei comuni di poter disporre la realizzazione dei porti e degli approdi turistici nel proprio territorio.

9. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Modifiche all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) - 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « un numero di camere » sono aggiunte le seguenti: « (appartamenti per *residence*) »;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle »;

d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « un numero di camere » sono aggiunte le seguenti: « (appartamenti per *residence*) »;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « alberghi con 4 e 3 stelle » sono aggiunte le seguenti: « *residence* turistico-alberghieri con 2 stelle »;

f) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « strutture ricettive » sono aggiunte le seguenti: « ed esercizi pubblici ».

g) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I canoni di abbonamento per gli esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, con apertura non superiore ai nove mesi annuali, sono ridotti di venti punti percentuali.

9. 02. Zeller, Caveri, Brugger, Detomas, Widmann.

(A.C. 5003 – sezione 5)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

Sopprimerlo.

*10. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimerlo.

*10. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 *(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)*

1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza e di sostenere la domanda interna, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato « Fondo », al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *no-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga contributi alle regioni per la concessione di prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di

valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono subordinate a pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da contribuire al sostegno degli sforzi per la destagionalizzazione dei flussi turistici nel Paese. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse comprese negli obiettivi 1 e 5b.

3. La Presidenza del Consiglio, al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, interessate alla ripartizione delle risorse, presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annui nel triennio 2000-2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 2, dopo la parola: eroga aggiungere le seguenti: contributi alle Regioni per la concessione di.

10. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

10. 3 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per le finalità di cui al comma 2 ed al fine di ripartire le risorse del Fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate alla ripartizione delle risorse presenteranno piani di intervento per la concessione di prestiti agevolati al turismo, cofinanziati con risorse proprie non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

10. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire le parole: 7 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

10. 6. Edo Rossi.

(A.C. 5003 – sezione 6)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****CAPO IV.****ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINANZIARIE****ART. 11.***(Abrogazioni e disposizioni transitorie).*

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o di albergo » sono soppresse; al quarto comma del medesimo articolo 62, la parola: « alberghi, » è soppressa; di conseguenza alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse le parole « degli alberghi di qualsiasi categoria, o ».

3. Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

b) l'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)*, per quanto di competenza del settore del turismo;

c) l'articolo 2, comma 4;

d) l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, per quanto di competenza del settore del turismo;

e) l'articolo 10, comma 14;

f) l'articolo 11;

g) l'articolo 12.

7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 cessano di avere applicazione le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l)*, della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 11.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

Al comma 3 sostituire le parole: Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano gli articoli 86 e 99.

* **11. 3.** Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

(Approvato).

Al comma 3 sostituire le parole: Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano gli articoli 86 e 99.

* **11. 8.** Manzini, Alveti, Aloisio.

(Approvato).

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

11. 10 *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Governo.

(Approvato).

Al comma 4 sostituire le parole: Sono abrogati con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano.

***11. 1.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Collavini.

Al comma 4 sostituire le parole: Sono abrogati con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano.

***11. 4.** Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 4 sostituire le parole: Sono abrogati con le seguenti: Alle imprese ricettive non si applicano.

***11. 9.** Aloisio, Manzini, Alveti.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

11. 11. Governo.

(Approvato).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 6 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sostitutivo dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

11. 5. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sopprimere il comma 8.

11. 6. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le leggi regionali fino ad oggi emanate.

11. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 7)**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Copertura finanziaria).*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1999, di lire 270 miliardi per l'anno 2000 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 12.***(Copertura finanziaria).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12 (Copertura finanziaria) – 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on, Bono*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12 – 1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 395 miliardi per l'anno 2000 e di lire 600 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, per 125 miliardi per l'anno 1999, 270 miliardi per l'anno 2000 e 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, 100 miliardi per l'anno 2001, e 100 miliardi per l'anno 2002 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dal comma 1 si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso ministero.

12. 4. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il finanziamento della presente legge è istituito il fondo di cui all'articolo 6, formato da un intervento pari allo 0,50 per cento delle entrate valutarie turistiche, fonte Banca d'Italia, ed al 50 per cento del valore dell'EURO per ogni presenza turistica, fonte ISTAT.

12. 2. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fondo di cui al comma 1 sono attribuite anche le spese per gli investimenti della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

12. 3. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13. (*Interventi per la Costa Adriatica e le aree terremotate*). — 1. Al fine di fare fronte alle gravi conseguenze economiche, specie nel settore turistico, derivanti dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani, ed in particolare allo scopo di arginare la grave flessione dei flussi di visitatori nelle località turistiche della costa adriatica e nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a concedere un contributo di 20 miliardi di lire all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'elaborazione e l'esecuzione di un piano di promozione specifico a sostegno dell'offerta turistica dell'area, da concertare con le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi

per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 01. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 13 (Politica fiscale nelle attività turistiche). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, a tutte le attività finalizzate alla realizzazione di strutture ricettive, di ristorazione, di campeggio all'aria aperta e di servizi connessi, nonché alla ristrutturazione di quelle esistenti e al loro ampliamento, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. I redditi derivanti dall'espletamento di nuove attività turistiche realizzate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento CEE n. 2052 del 1988, per i primi cinque anni di attività sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ad un ammontare imponibile non superiore al 50 per cento.

3. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale, con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al numero 120) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché alle som-

ministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al numero 121) della citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

4. I comuni a prevalente economia turistica, definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico, come stabilito dal comma 3 del presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, un'imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale, denominata Imposta turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e potenziare le politiche della accoglienza.

5. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ente dal Consiglio comunale, per un valore percentuale comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed *extra* alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche che l'hanno riscossa.

6. Il sindaco deve presentare un apposito programma di impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscosse con l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

7. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione e controllo relative alla imposta turistica locale.

8. L'imposta turistica locale può essere istituita anche nei comuni privi dei requisiti di prevalente economia turistica, come de-

finiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente legge, purché inseriti in un sistema turistico locale.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede a carico delle maggiori entrate derivanti dagli incrementi di imposta relativi all'ampliamento della base imponibile.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 02. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Ente nazionale per il turismo (ENIT) opera all'estero per la promozione del turismo italiano con proprie strutture organizzative;

l'Istituto commercio estero (ICE) opera all'estero per la promozione del prodotto italiano con proprie strutture;

molte regioni operano all'estero per la promozione dell'offerta turistica regionale con proprie strutture;

altre organizzazioni pubbliche e private operano all'estero per la promozione di vari segmenti della offerta italiana;

la realizzazione di strategie per la composizione e la penetrazione all'estero del « sistema Italia » utilizza tutte le risorse pubblico-private di promozione della cooperazione politica, finanziaria, commerciale, scientifica, culturale e turistica ed assicura la modulazione della presenza e delle iniziative nei vari Paesi, ai fini del sostegno dell'*italian business community* all'estero e del potenziamento della proiezione esterna dell'Italia nel nuovo contesto mondiale;

complessivamente tutte le strutture italiane operanti all'estero svolgono attività di promozione e commercializzazione dell'immagine e dell'offerta Italia,

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative volte:

alla proiezione unitaria dell'immagine nazionale sui mercati mondiali, tenendo conto dei criteri di economicità e funzionalità per il raggiungimento dei migliori risultati;

alla realizzazione della promozione del *made in Italy* attraverso l'ottimizzazione delle strutture esistenti, rendendole polifunzionali e mirate a sviluppare l'offerta Italia in piena sinergia con gli operatori italiani e con il coinvolgimento delle regioni interessate;

al potenziamento del « Portale Italia SINCE » con l'utilizzo della informatica e telematica mediante una banca dati collegata con le regioni e con gli operatori privati che possa essere consultata in tempo reale dalla domanda interessata al *made in Italy*.

9/5003/1. Scaltritti, De Luca, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

in occasione della modifica delle disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio raidotelevisivo, av-